SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 marzo 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. **16**.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonché per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria dei medesimi;

Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di TARI e TASI

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

c) il comma 691 è sostituito dal seguente: "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

d) il comma 731 è sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".

2. All'onere di cui al comma 1, lettera *d)* si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,

dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

Art. 2.

Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono appartate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è abrogato;

b) al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

c) al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014";

d) al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "15 aprile 2014";

e) al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso;

f) il comma 669 è sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";

g) il comma 670 è abrogato.

h) al comma 679 la lettera *f)* è soppressa.

Art. 3.

Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie

1. Al comma 5, dell'articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

"573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica 1'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto Testo Unico.".

3. All'articolo 243-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.".

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.".

Art. 4.

Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispet-

tivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5.

Mutui enti locali

1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 6.

Contabilizzazione IMU

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-*ter*, lettera *a)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7.

Verifica gettito IMU anno 2013

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

"729-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-*bis*.

729-*quater*. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-*ter*, per i soli comuni interessati , il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-*bis*, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.".

Art. 8.

Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 9.

Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 10.

Proroga delle modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012 . Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Art. 11.

Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province

1. I commi 2, 3, 3-*bis*, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

Art. 12.

Contributo straordinario

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di

gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

Art. 13.

Isole minori

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

Art. 14.

Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 380-*quater* è sostituito dal seguente: "380-*quater*. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 380-*ter*, tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera *b)* del predetto comma 380-*ter*.";

b) dopo il comma 380-*quater* è inserito il seguente: "380-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione del comma 380-*quater*, le modalità e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarietà di cui al comma 380-*ter* e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-*quater*.".

Art. 15.

Province di nuova istituzione

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.".

Art. 16.

Disposizioni concernenti Roma Capitale

1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entità della massa debitoria.

5. Al comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-*octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.".

Art. 17.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307.

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti

delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

Art. 18.

Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Art. 19.

Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2014".

Art. 20.

Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009.

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *1*

(articolo 10, comma 1)

Provincia	Anno 2014
AGRIGENTO	6.309.436
ALESSANDRIA	11.090.439
ANCONA	10.613.324
AREZZO	8.732.333
ASCOLI PICENO	4.929.274
ASTI	5.370.186
AVELLINO	7.962.256
BARI	30.125.857
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.243.728
BELLUNO	5.160.365
BENEVENTO	6.967.338
BERGAMO	15.187.126
BIELLA	4.764.707
BOLOGNA	20.018.556
BRESCIA	21.228.877
BRINDISI	9.966.073
CAGLIARI	16.619.769
CALTANISSETTA	5.416.452
CAMPOBASSO	8.190.033
CARBONIA-IGLESIAS	3.861.369
CASERTA	17.682.418
CATANIA	26.605.724
CATANZARO	14.005.792
CHIETI	7.757.366
COMO	11.176.134
COSENZA	14.905.603
CREMONA	7.137.419
CROTONE	5.599.452
CUNEO	14.190.484
ENNA	3.312.504
FERMO	2.960.207
FERRARA	5.953.442
FIRENZE	24.018.671
FOGGIA	12.315.090
FORLI'-CESENA	7.460.049
FROSINONE	16.998.042
GENOVA	20.257.707
GROSSETO	6.266.195

IMPERIA	4.904.282
ISERNIA	3.691.583
LA SPEZIA	5.118.081
LATINA	13.346.321
LECCE	15.482.196
LECCO	7.960.884
LIVORNO	7.575.953
LODI	5.363.183
LUCCA	10.780.136
MACERATA	7.163.679
MANTOVA	9.244.508
MASSA	4.919.702
MATERA	4.154.843
MEDIO CAMPIDANO	3.613.485
MESSINA	10.428.821
MILANO	53.848.308
MODENA	11.069.091
MONZA E DELLA BRIANZA	8.799.152
NAPOLI	43.732.934
NOVARA	8.548.660
NUORO	5.241.107
OGLIASTRA	2.433.739
OLBIA-TEMPIO	5.206.277
ORISTANO	5.354.321
PADOVA	14.266.771
PALERMO	25.861.029
PARMA	8.985.546
PAVIA	13.449.267
PERUGIA	12.939.020
PESARO E URBINO	10.785.563
PESCARA	5.946.576
PIACENZA	8.476.195
PISA	12.682.941
PISTOIA	4.742.177
POTENZA	16.020.608
PRATO	6.381.401
RAGUSA	6.071.930
RAVENNA	6.282.730
REGGIO CALABRIA	12.823.780
REGGIO EMILIA	9.927.689
RIETI	6.573.931
RIMINI	6.733.372

ROMA	79.332.441
ROVIGO	4.033.488
SALERNO	28.283.796
SASSARI	9.027.167
SAVONA	6.856.430
SIENA	10.561.909
SIRACUSA	10.452.508
SONDRIO	4.370.112
TARANTO	12.101.354
TERAMO	5.641.401
TERNI	4.749.010
TORINO	39.391.981
TRAPANI	8.055.923
TREVISO	15.246.615
VARESE	15.433.375
VENEZIA	15.941.283
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.793.328
VERCELLI	6.101.547
VERONA	13.604.320
VIBO VALENTIA	5.139.635
VICENZA	15.008.825
VITERBO	8.581.983

14G00029

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Murialdo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Murialdo (Savona);

Considerato altresì che, in data 30 gennaio 2014, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Murialdo (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Murialdo (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Bruno Odella.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2014, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Murialdo (Savona).

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Pompei e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pompei (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pompei (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Aldo Aldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pompei (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 gennaio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Aldo Aldi.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Somma Vesuviana (Napoli);

Considerato altresì che, in data 2 febbraio 2014, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
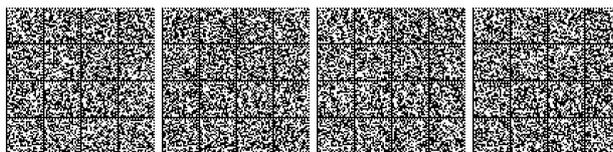
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Raffaele Allocca.

Il citato amministratore, in data 2 febbraio 2014, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli).

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01701

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Termoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Termoli (Campobasso);

Viste le dimissioni rassegnate, da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Termoli (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Laura Scioli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Termoli (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo. pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Termoli (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Scioli.

Roma, 24 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Montesilvano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montesilvano (Pescara);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montesilvano (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montesilvano (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 febbraio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montesilvano (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Pia De Rosa.

Roma, 24 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Mattinata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mattinata (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mattinata (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Palumbo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mattinata (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di
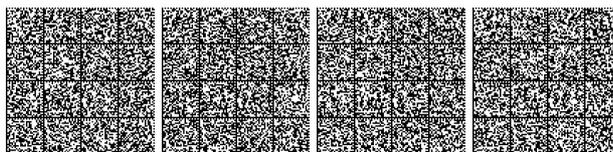
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 febbraio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mattinata (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Carmela Palumbo.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01697

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Paternopoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Paternopoli (Avellino);

viste le dimissioni rassegnate da cinque consiglieri su nove assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paternopoli (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fmo all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Paternopoli (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 febbraio 2014.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 febbraio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paternopoli (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvana D'Agostino.

Roma, 24 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2014.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato :

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
on. dott.ssa Maria Teresa AMICI;
on. Gianclaudio BRESSA;
on. dott. Sandro GOZI;
on. dott. Luca LOTTI;
sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco;
sen. Luciano PIZZETTI;
on. dott. Angelo RUGHETTI;
on. dott. Ivan SCALFAROTTO;

agli Affari esteri:
on. dott. Lapo PISTELLI;
sen. dott. Benedetto Della VEDOVA;
dott. Mario GIRO;

all'Interno:
sen. dott. Filippo BUBBICO;
on. dott. Gianpiero BOCCI;
dott. Domenico MANZIONE;

alla Giustizia:
on. dott. Enrico COSTA;
dott. Cosimo Maria FERRI;

alla Difesa:
on. dott. Gioacchino ALFANO;
on. dott. Domenico ROSSI;

all'Economia e alle finanze:
on. dott. Luigi CASERO;
dott. Enrico MORANDO;
on. Pier Paolo BARETTA;
on. avv. Giovanni LEGNINI;
on. dott. Enrico ZANETTI;

allo Sviluppo economico:
dott. Carlo CALENDA;
prof. Claudio De VINCENTI;
on. Antonello GIACOMELLI;
sen. dott.ssa Simona VICARI;

alle Politiche agricole alimentari e forestali:
sen. prof. Andrea OLIVERO;
on. Giuseppe CASTIGLIONE;

all'Ambiente e alla tutela del territorio e del mare:
sig.ra Barbara DEGANI;
on. dott.ssa Silvia VELO;

alle Infrastrutture e ai trasporti:
sen. Riccardo NENCINI;
on. avv. Umberto Del BASSO de CARO;
sen. dott. Antonio GENTILE;

al Lavoro e alle politiche sociali:
on. Teresa BELLANOVA;
on. Franca BIONDELLI;
on. dott. Luigi BOBBA;
sen. dott. Massimo CASSANO;

all'Istruzione, all'università e alla ricerca:
sen. Angela D'ONGHIA;
ing. Roberto REGGI;
dott. Gabriele TOCCAFONDI;

ai Beni e alle attività culturali e al turismo:
dott.ssa Francesca BARRACCIU;
on. dott.ssa Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA BUITONI;

alla Salute:
dott. Vito De FILIPPO;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GIANNINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, n. 648

14A01919

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 2014.

Ripartizione delle risorse del Programma Annuale 2013, relativamente alle Azioni 3 e 4. (Decreto prot. n. 1468).

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti-bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Visto il Regolamento(CE) n.604/2013 del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo;

Visto il decreto di ripartizione prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 ed il successivo decreto prot.n.6483 del 1° agosto 2013 a valere sul Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto di adozione degli avvisi prot. n. 5010 dell'11 giugno 2013 ed il successivo decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013;

Viste le risorse residue non ancora stanziate previste dal Programma Annuale 2013 sulle azioni 3 e 4 rispettivamente di € 980.365,99 e € 1.000.000,00;

Considerato che sulla base delle proposte progettuali pervenute sull'avviso a valere sull'azione 4 si è deciso, in considerazione delle necessità provenienti dal territorio legate alla crescente pressione migratoria, di finanziare ulteriori progetti fino a esaurimento della dotazione prevista dalla suddetta Azione del Programma Annuale 2013;

Considerata l'esigenza di potenziare i posti di accoglienza messi a disposizione nell'ambito dei progetti destinati ai soggetti trasferiti in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino appartenenti a categorie vulnerabili a valere sull'Azione 3 del Programma Annuale 2013;

Decreta:

Art. 1.

A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di incentivare l'emersione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nell'ambito di riferimento delle azioni previste, vengono destinate alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale» e «a carattere di sistema» le seguenti risorse:

€ 980.365,99 per l'Azione 3 «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai richiedenti protezione internazionale, appartenenti a categorie vulnerabili, che giungono in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino»;

€ 1.000.000,00 per l'Azione 4 «Interventi di riabilitazione e integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione internazionale vulnerabili».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

L'Autorità responsabile
Il direttore centrale
SCOTTO LAVINA

14A01759

DECRETO 20 febbraio 2014.

Approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili a valere sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013. (Decreto prot. n. 1910).

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO «FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI» 2008-2013

Vista la Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la Decisione 2007/815/CE della Commissione del 29 novembre 2007 recante applicazione della Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la Decisione 2008/22/CE della Commissione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della Decisione 2007/573/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Rifugiati ed il Direttore Centrale pro - tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2013) 1584 del 18 marzo 2013 di approvazione del Programma Annuale 2013 e la successiva Decisione modificativa C(2013) 5163 del 1° agosto 2013;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo Esecutivo;

Visti i decreti prot. n. 5007 dell'11 giugno 2013 e prot. n. 6483 del 1° agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente al Programma Annuale 2013;

Visto il decreto prot. n. 6485 del 1° agosto 2013 di adozione degli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sulle Azioni 1, 2D, 3D e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto prot. n. 8581 del 9 ottobre 2013 di nomina della Commissione tecnica di valutazione e successivo decreto prot. n. 879 del 29 gennaio 2014 di sostituzione di un componente della Commissione;

Visto il decreto prot. n. 10496 del 22 novembre 2013 di approvazione dell'elenco delle proposte progettuali pervenute sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati ed il relativo esito della valutazione di ammissibilità;

Visto il verbale della Commissione tecnica di valutazione del 3 febbraio 2014, con il quale la Commissione
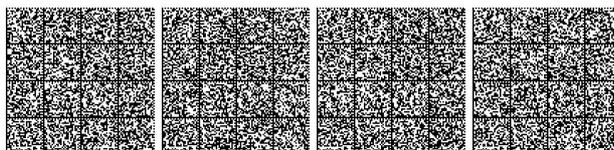
stessa, annullando in parte il verbale di valutazione del 20 novembre 2013 relativo all'Azione 1, ha dichiarato ammissibile il progetto PROG. 105289 «Terra Casa Lavoro», ammettendolo alla valutazione di merito in quanto la documentazione richiesta ai sensi degli art. 10 lettera C, D e 4 dell'avviso risultava presente;

Visto che con il medesimo verbale la Commissione ha dichiarato inammissibile la proposta progettuale PROG-105056 «ALPHA-OMEGA» ai sensi degli art. 4 lettera D e 10 lettera C dell'avviso;

Visto il decreto prot. n. 1468 del 12 febbraio 2014 di ripartizione delle risorse residue previste dal Programma Annuale 2013;

Visti i verbali della Commissione tecnica di valutazione del 19 dicembre 2013, del 10 febbraio 2014 e del 12 febbraio 2014, contenenti la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento con i relativi punteggi, trasmessi all'Autorità Responsabile con nota prot. 1605 n. del 14 febbraio 2014;

Decreta:

è annullato, per i motivi di cui al verbale del 3 febbraio 2014, il decreto prot. n. 10496 del 22 novembre 2013 nella parte in cui prevede quale «ammissibile» la proposta progettuale PROG-105056 «ALPHA-OMEGA», che viene pertanto dichiarato inammissibile;

è annullato il decreto prot. n. 10496 del 22 novembre 2013 nella parte in cui non prevede quale «ammissibile» il progetto PROG. 105289 «Terra Casa Lavoro», che viene pertanto dichiarato ammissibile;

sono approvate le graduatorie delle proposte progettuali ammissibili, con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento, presentate a valere sulle Azioni 1 e 4 del Programma Annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegate al presente decreto.

Le graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicate sui siti internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

L'Autorità responsabile
Il direttore centrale:
SCOTTO LAVINA

14A01760

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 ottobre 2013.

Modifica al decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 2003).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'11 novembre 2003, ed in particolare il progetto n. 7523 presentato dalla C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche Fiat, A.M.T.A.B. SpA AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI, MIZAR AUTOMAZIONE Spa (ora SWARCO MIZAR SpA Socio unico), POLITECNICO DI BARI e dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIEE e DIT-ST, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 2265 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 7523 presentato dalla C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche Fiat, A.M.T.A.B. SpA AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI, MIZAR AUTOMAZIONE Spa (ora SWARCO MIZAR SpA Socio unico), POLITECNICO DI BARI e dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIEE e DIT-ST, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 3.591.740,00 e un credito agevolato pari a euro 4.309.225,00;

Visto l'art. 11, comma 2 del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013;

Vista la nota del 3 marzo 2013, pervenuta in data 10 aprile 2013 prot. n. 7823, con la quale il C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche Fiat, ha comunicato una ridistribuzione dei costi tra i partecipanti al progetto di ricerca;

Vista la nota del 17 luglio 2013, prot. n. 17655, con la quale questo Ministero ha incaricato l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di competenza;

Vista la nota del 26 luglio 2013, pervenuta in data 31 luglio 2013, prot. n. 19595, con la quale l'istituto convenzionato ha trasmesso la relazione tecnico-contabile finale contenente anche il parere dell'esperto scientifico in merito a quanto richiesto con la ministeriale del 17 luglio 2013, prot. n. 17655;

Considerato le conclusioni espresse dalla Commissione Ministeriale di verifica finale istituita con decreto direttoriale n. 302 del 6 giugno 2012, la quale, in data 8 febbraio 2013, ha effettuato, presso la sede del soggetto attuatore A.M.T.A.B. SpA AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI, il previsto sopralluogo;

Acquisita in data 12 settembre 2013 prot. n. 21466, dal competente Ufficio VI, la relazione finale della predetta Commissione Ministeriale di verifica finale;

Considerata la nota del competente Ufficio VI in data 10 ottobre 2013 prot. n. 1075, che propone l'opportunità di adottare il relativo provvedimento di rettifica del finanziamento concesso con decreto direttoriale n. 2265 del 29 dicembre 2003, in favore del C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche Fiat, A.M.T.A.B. SpA AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI, MIZAR AUTOMAZIONE Spa (ora SWARCO MIZAR SpA Socio unico), POLITECNICO DI BARI e dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIEE e DIT-ST;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 2265 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 7523 presentato dal C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche Fiat, A.M.T.A.B. SpA AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI, MIZAR AUTOMAZIONE Spa (ora SWARCO MIZAR SpA Socio unico), POLITECNICO DI BARI e dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIEE e DIT-ST, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 2265 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 2265 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. 7523 presentato dal C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche Fiat, A.M.T.A.B. SpA AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI, MIZAR AUTOMAZIONE Spa (ora SWARCO MIZAR SpA Socio unico), POLITECNICO DI BARI e dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI DIEE e DIT-ST per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 304.850,49 e il credito agevolato è conseguentemente diminuito di euro 683.641,11.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 292

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7523

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7523 del 23/07/2002 Comitato del 21/05/2008
- Progetto di Ricerca

Titolo: Piattaforma Telematica per l''Informazione e la Gestione dei Sistemi di Trasporto Collettivo (PITAGORA)

Inizio: 01/10/2003

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

Azienda Mobilità e Trasporti Bari SpA
BARI (BA)

Politecnico di Bari
BARI (BA)

SWARCO MIZAR SPA SOCIO UNICO
TORINO (TO)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIEE E DIT-ST
Cagliari (CA)

- Costo Totale ammesso Euro 7.799.682,45

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.132.458,82

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.667.223,63

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.332.859,01	€ 1.994.696,86	€ 6.327.555,87
Eleggibile lettera c)	€ 549.499,81	€ 409.126,77	€ 958.626,58
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 250.100,00	€ 263.400,00	€ 513.500,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.132.458,82	€ 2.667.223,63	€ 7.799.682,45

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7523

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 3.286.889,51
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 3.625.583,89

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A01890

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sulgran DF».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2013 dall'impresa Sulphur Mills Limited, con sede legale in Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3 (United Kingdom), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SULGRAN DF contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Tiospor WG registrato al n. 5152 con D.D. in data 22 dicembre 1982, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Tiospor WG registrato al n. 5152;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Sulphur Mills Limited, con sede legale in Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3 (United Kingdom), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SULGRAN DF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Sulphur Mills Ltd., 1904,A-18/18, G.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist-Baruch, State- Gujarat, India;

Sulphur Mills Ltd, 1905/1928/29/30. G.I.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist.Baruch, State Gujarat, India;

Sulphur Mills Ltd., Plot No. 230/231/232, G.I.D.C., Panoli, Dist. Baruch, State Gujarat, India.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15928.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SULGRAN DF

Granuli idrodispersibili
ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro .... g 80 %
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di rischio
Irritante per la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Sulphur Mills Limited
c/o Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3 (UK)
Tel. +44 1204 360806

Officine di Produzione:
Sulphur Mills Ltd., 1904,A-18/18, G.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist-Baruch, State- Gujarat, India
Sulphur Mills Ltd, 1905/1928/29/30. G.I.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist.Baruch, State Gujarat, India
Sulphur Mills Ltd., Plot No. 230/231/232, G.I.D.C., Panoli, Dist. Baruch, State Gujarat, India
Distribuito da:

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20-25

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 DIC. 2013

Etichetta/Foglietto illustrativo

SULGRAN DF

Granuli idrodispersibili
ANTIOIDICO A BASE DI ZOLFO

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Zolfo puro ....g 80 %
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

Frasi di rischio
Irritante per la pelle
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Sulphur Mills Limited
c/o Unity House, Fletcher Street, Bolton, BL 3 6N3 (UK)
Tel. +44 1204 360806

Officine di Produzione:
Sulphur Mills Ltd., 1904,A-18/18, G.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist-Baruch, State- Gujarat, India
Sulphur Mills Ltd, 1905/1928/29/30. G.I.D.C., Panoli Ind. Area, Panoli Ankleshwar, Dist.Baruch, State Gujarat, India
Sulphur Mills Ltd., Plot No. 230/231/232, G.I.D.C., Panoli, Dist. Baruch, State Gujarat, India
Distribuito da:

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: kg 0,1-0,2-0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-20-25

Norme precauzionali:
Conservare la confezione ben chiusa
Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

SULGRAN DF è un fungicida antioidico a base di zolfo, indicato per trattamenti liquidi a fruttiferi, ortaggi, cereali, colture industriali, floreali, ornamentali.
SULGRAN DF è adatto per l'impiego in strategie anti-resistenza, in alternanza con prodotti a differente meccanismo d'azione. Il prodotto esplica anche una azione collaterale nei confronti della Ticchiolatura del melo e degli acari.
SULGRAN DF è particolarmente selettivo nei confronti delle colture, anche a dosi alte. La formulazione in granuli idrodispersibili rende l'utilizzo del prodotto estremamente semplice e sicuro, oltre che facilitare le operazioni di dosaggio.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

SULGRAN DF si impiega quando le condizioni diventano favorevoli alle infezioni oidiche. I migliori risultati si ottengono con trattamenti preventivi, in assenza di sintomi manifesti. Gli interventi vanno ripetuti secondo necessità, in funzione delle condizioni ambientali, dello sviluppo vegetativo e della pressione infettiva.

VITE - Oidio (*Uncinula necatrix*):
Trattamenti preventivi alle seguenti dosi:
- 400-200 g per 100 l di acqua. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di SULGRAN DF con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 600-800 g per 100 litri di acqua. Per gli usi alla dose massima vedere anche alla voce "fitotossicità".

POMACEE - Oidio (*Podosphaera spp.*) e la Ticchiolatura (*Venturia inaequalis e V. pirina*).
- 500-200 g per 100 l di acqua iniziando i trattamenti in primavera ed adottando dosi gradualmente decrescenti. Dopo la fioritura adottare la dose di 200-300 g per 100 litri di acqua.

DRUPACEE - Oidio (*Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla*):
- 400-600 g per 100 l di acqua prima della fioritura e dopo la raccolta
- 200 g per 100 l di acqua dopo la fioritura sino alla raccolta

FRAGOLA - Oidio (*Sphaerotheca macularis*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa. In situazioni di particolari

NOCCIOLO
Oidio (*Phyllactinia suffata*). Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della pressione infettiva. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di SULGRAN DF con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

Eriofide (*Phytocoptella avellanae*)
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Intervenire 3-4 volte ogni 15 giorni a partire dall'emissione delle prime foglie.

ORTAGGI, FLOREALI ed ORNAMENTALI - Oidio
Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 150-250 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di SULGRAN DF con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g per 100 litri di acqua.

POMODORO - Acaro rugginoso (*Aculops lycopersici*)
Intervenire ad inizio attacco alle seguenti dosi:
- 200-300 g per 100 l di acqua in funzione della gravità dell'attacco. Impiegare la dose più alta in pre-fioritura.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - Oidio (*Microsphaera betae*)
Intervenire alla comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 6-8 Kg per ettaro.Ripetere il trattamento dopo circa tre settimane.

CEREALI - Oidio (*Erysiphe spp.*)
Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 6-8 Kg per ettaro.

TABACCO - Oidio (*Erysiphe spp.*)
Intervenire dopo la comparsa dei sintomi alle seguenti dosi:
- 125-150 g per 100 litri di acqua. Effettuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.

QUERCIA - Oidio (*Microsphoera quercina*)
- 300 g per 100 l di acqua nei trattamenti invernali
- 100-200 g per 100 l di acqua nei trattamenti primaverili - estivi.
  Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale. Effettuando i trattamenti con pompe a volume ridotto (somministrando cioè un minor quantitativo di acqua per ettaro) le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto che si somministrerebbe a volume normale.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenuto in costante agitazione. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela 50 ml per ettolitro di bagnante-adesivo non ionico.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, *etc.*), oli minerali, Captano, Diclorvos.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
VITE: L'impiego alla dose massima (800 g per 100 litri di acqua) è risultato completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, Malvasia, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il prodotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato il personale tecnico.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico. Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non effettuare i trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

18 DIC. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

14A01732

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bordo Isagro WG Blu».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2013 dall'impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BORDO ISAGRO WG BLU contenente la sostanza attiva rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Poltiglia Caffaro 20 DF New registrato al n. 7401 con D.D. in data 2 febbario 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per
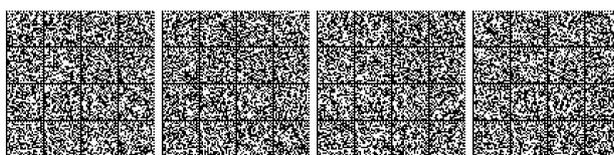
l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Poltiglia Caffaro 20 DF New registrato al n. 7401;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BORDO ISAGRO WG BLU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,125 – 0,15 – 0,16 - 0,2 – 0,25 – 0,3 – 0,4 - 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 0,9 – 1 – 1,5 – 2 - 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 7,5 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 20 – 22,5 – 25.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Isagro SpA – Adria Cavanella Po (RO),

nonché confezionato presso lo stabilimento:

Isagro SpA – Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15913.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
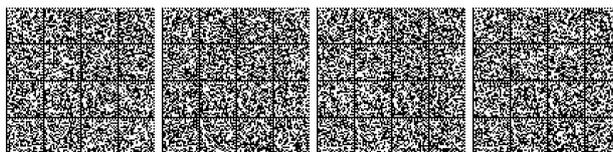
BORDO ISAGRO WG BLU

GRANULI IDRODISPERDIBILI

FUNGICIDA RAMEICO

Registrazione Ministero della Salute n° del

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE

Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) .... g. 20

Coformulanti .... q.b. a g. 100

Partita n°......

Contenuto netto: 0,125 - 0,15 - 0,16 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22,5 - 25 Kg

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO).

Distribuito da: Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911

Frasi di rischio (R): Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in granuli idrodisperdibili a base di solfato di rame neutralizzato con calce spenta. BORDO ISAGRO WG BLU è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.

DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (solitamente 1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

VITE - Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi, azione collaterale su Escoriosi e Rossore parassitario. Intervenire alla dose di 500-1000 g in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva. Solitamente intervalli di 6-8 giorni tra i trattamenti assicurano risultati ottimali.

AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine. Azione collaterale nei confronti di Batteriosi. Intervenire mensilmente alla dose di 650-1000 g a partire dalla fine di Gennaio.

Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 500-830 g prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.

Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.

Marciume del colletto: 650-830 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 500-830 g prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature) dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.

Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.

Marciume del colletto: 650-830 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Colpo di fuoco batterico.

- trattamenti primaverili e invernali alla dose di 500-830 g.

Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee. Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.

Su melo, pero e cotogno sospendere i trattamenti a inizio fioritura.

Mandorlo - Corineo, Monilia.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Albicocco - Corineo, Monilia. Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Ciliegio - Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g.

Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Su pesco, nettarine, percoche, albicocco, ciliegio, susino limitare i trattamenti al periodo invernale.

Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 450-500 g.

Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire nelle epoche a maggior rischio infettivo (autunno, primavera) alla dose di 500-1000 g.

Actinidia - Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Batteriosi (*Pseudomonas viridiflava*): g 1000-1200. Intervenire in autunno alla caduta delle foglie ed in primavera alla schiusura delle gemme.

Fruttiferi a guscio (nocciolo, castagno, mandorlo, noce, pino da pinoli e pistacchio) e fruttiferi vari - Cancri rameali, Batteriosi: trattamenti autunno-invernali alla dose di 1000 g ; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 500-800 g.

ORTAGGI

Intervenire alla dose di 450-650 g iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.

Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno: Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici - **Pomodoro:** Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Melanzana:** Vaiolatura dei frutti, Moria delle piantine. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi – **Melone** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Cocomero** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Zucca** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Zucchino, Cetriolo, Cetriolino:** Maculatura angolare, Peronospora. Azione collaterale su Muffa grigia e, Marciume molle batterico - **Cavoli:** Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Asparago:** Ruggine. Azione collaterale su Muffa grigia (limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni)- **Carciofo, Cardo:** Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Finocchio, Sedano, Prezzemolo:** Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI

Oleaginose: Peronospora, Antracnosi: 5-8 kg/ha. Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.

Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 5 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 5-5,5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Tabacco - Peronospora, Batteriosi, Antracnosi: intervenire alla dose di 5-8 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 500-1000 g iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 1300-2500 g quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, FRAGOLA, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CUCURBITACEE, 7 GIORNI PER PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura per le pomacee

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con D.D. del

18 DIC. 2013

BORDO ISAGRO WG BLU

GRANULI IDRODISPERDIBILI

FUNGICIDA RAMEICO

Registrazione Ministero della Salute n° 15913 del 18.12.13

ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

COMPOSIZIONE

Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta)..................g. 20

Coformulanti....................................q.b. a g. 100

Partita n°......

Contenuto netto: 0,125 - 0,15 - 0,16 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 22,5 - 25 Kg

Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina); Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO).

Distribuito da: Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (Ra), Tel. 0546.629911

Frasi di rischio (R): Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in granuli idrodisperdibili a base di solfato di rame neutralizzato con calce spenta. BORDO ISAGRO WG BLU è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.

DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (solitamente 1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

VITE - Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi, azione collaterale su Escoriosi e Rossore parassitario. Intervenire alla dose di 500-1000 g in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva. Solitamente intervalli di 6-8 giorni tra i trattamenti assicurano risultati ottimali.

AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine. Azione collaterale nei confronti di Batteriosi. Intervenire mensilmente alla dose di 650-1000 g a partire dalla fine di Gennaio.

Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 500-830 g prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.

Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.

Marciume del colletto: 650-830 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 500-830 g prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature) dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.

Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.

Marciume del colletto: 650-830 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Colpo di fuoco batterico.

- trattamenti primaverili e invernali alla dose di 500-830 g.

Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee. Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.

Su melo, pero e cotogno sospendere i trattamenti a inizio fioritura.

Mandorlo - Corineo, Monilia.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Albicocco - Corineo, Monilia. Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Ciliegio - Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g.

Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.

Su pesco, nettarine, percoche, albicocco, ciliegio, susino limitare i trattamenti al periodo invernale.

Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 450-500 g.

Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire nelle epoche a maggior rischio infettivo (autunno, primavera) alla dose di 500-1000 g.

Actinidia - Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Batteriosi (*Pseudomonas viridiflava*): g 1000-1200. Intervenire in autunno alla caduta delle foglie ed in primavera alla schiusura delle gemme.

Fruttiferi a guscio (nocciolo, castagno, mandorlo, noce, pino da pinoli e pistacchio) e fruttiferi vari - Cancri rameali, Batteriosi: trattamenti autunno-invernali alla dose di 1000 g ; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 500-800 g.

ORTAGGI

Intervenire alla dose di 450-650 g iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.

Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno: Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici - **Pomodoro:** Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Melanzana:** *Vaiolatura dei frutti*, Moria delle piantine. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi – **Melone** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Cocomero** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Zucca** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Zucchino, Cetriolo, Cetriolino:** Maculatura angolare, Peronospora. Azione collaterale su Muffa grigia e, Marciume molle batterico - **Cavoli:** Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Asparago:** Ruggine. Azione collaterale su Muffa grigia (limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni)- **Carciofo, Cardo:** Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Finocchio, Sedano, Prezzemolo:** Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI

Oleaginose: Peronospora, Antracnosi: 5-8 kg/ha. Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.

Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 5 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 5-5,5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Tabacco - Peronospora, Batteriosi, Antracnosi: intervenire alla dose di 5-8 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 500-1000 g iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 1300-2500 g quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, FRAGOLA, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CUCURBITACEE, 7 GIORNI PER PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura per le pomacee

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con D.D. del 18.12.13

18 DIC. 2013

14A01733
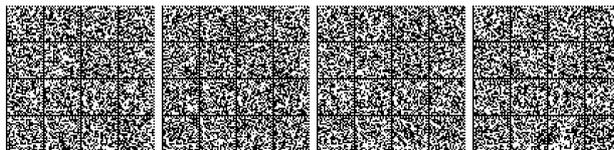
DECRETO 10 febbraio 2014.

Modifica dell'etichetta del prodotto fitosanitario «Vacciplant».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'art. 40 concernente "Riconoscimento reciproco";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto del 12 dicembre 2013, con il quale è stato registrato al n. 15831, secondo la procedura del riconoscimento reciproco, il prodotto fitosanitario denominato VACCIPLANT, contenente la sostanza attiva laminarina, a nome dell'Impresa Laboratoires Goemar S.A, con sede legale in Saint Malo Cedex (Francia), Avenue du Général Patton CS 61848;

Considerato che l'etichetta del prodotto autorizzato in Francia riporta la coltura fragola, non presente nel testo dell'etichetta del prodotto VACCIPLANT, autorizzato in Italia con il decreto sopracitato;

Ritenuto di dover adeguare l'etichetta a quella del prodotto di riferimento autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta relativamente all'inserimento della coltura fragola del prodotto fitosanitario denominato VACCIPLANT, registrato al n. 15831 in data 12 dicembre 2013, a nome dell'Impresa Laboratoires Goémar S.A, con sede legale in Saint Malo Cedex (Francia), Avenue du Général Patton CS 61848, secondo la procedura del riconoscimento reciproco in applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 - art. 40, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VACCIPLANT®

Stimolatore delle difese per il controllo dell'Oidio della fragola e della Necrosi batterica del melo e del pero.
Concentrato Solubile (SL)

Composizione:
Laminarina (sostanza attiva): 45 g/l
Coformulanti: q.b. a 100 g

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande
Non fumare durante l'impiego

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

In caso di contatto con gli occhi
Risciacquare immediatamente con abbondante acqua

In caso di contatto con la pelle
Rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare la cute con abbondante acqua

In caso di ingestione
Sciacquare la bocca con acqua, non somministrare liquidi, non indurre il vomito.
Consultare un medico se necessario e mostrare la scheda di sicurezza o, in alternativa, l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

CARATTERISTICHE

VACCIPLANT® stimola le difese delle colture senza esercitare azione battericida o fungicida. Rafforza la resistenza ai patogeni, abbattendo in tal modo la loro soglia di nocività.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

VACCIPLANT® si applica mediante nebulizzazione sul fogliame previa diluizione con acqua. Agitare bene il flacone prima dell'uso.
Per la preparazione della miscela per volumi compresi tra 50 e 1000 litri, versare la quantità richiesta di **Vacciplant®** nel serbatoio dell'irroratrice durante il riempimento, completare quindi con il volume d'acqua necessario per l'irrorazione continuando ad agitare. Sciacquare il contenitore e versare l'acqua di risciacquo nell'irroratrice.
Per la preparazione della miscela per un'irroratrice a zaino, al fine di avere una ripartizione ottimale del prodotto, preferire l'utilizzo di un atomizzatore pneumatico con lancia irroratrice. Per piccole quantità di miscela, versare 20 ml di **Vacciplant®** in 10 litri di acqua. Applicare la miscela rapidamente dopo la preparazione. Alla fine del trattamento, procedere con il risciacquo dell'irroratrice secondo la vigente norma. Effettuare un massimo di 7 trattamenti.

Fragola: Mal bianco *(Podosphaera aphanis)*

VACCIPLANT® è utilizzabile come trattamento preventivo in un programma di protezione contro il mal bianco (in serra e in pieno campo), in sostituzione di una parte di fungicidi di sintesi, secondo i consigli riportati nel seguito. Applicare ogni 10 giorni alla dose di 0,75 litri/ha a partire dall'inizio della vegetazione. Sin dalla comparsa dei primi sintomi di mal bianco, seguire la strategia della protezione fungicida.
Successivamente, quando le nuove foglie o i nuovi frutti saranno indenni dal mal bianco, applicare nuovamente **Vacciplant®**.
In caso di contaminazioni ulteriori, continuare la protezione fungicida fino a quando le nuove foglie o i nuovi frutti non saranno indenni dal mal bianco. Seguire le medesime raccomandazioni ad ogni nuova fase di comparsa della malattia.

Melo e pero: Necrosi batterica *(Erwynia amylovora)*

VACCIPLANT® è utilizzabile come trattamento preventivo alla dose di 0,75 litri/ha in serra e in pieno campo secondo i consigli riportati nel seguito. Prima applicazione allo stadio delle punte verdi (BBCH 07) poi ogni 10 giorni. Posizionare l'ultima applicazione allo stadio della caduta degli ultimi petali (BBCH 69). Proseguire le applicazioni in caso di ulteriori contaminazioni al momento della fioritura.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 FEB. 201

In caso di contaminazioni ulteriori al momento della fioritura, irrorazioni supplementari potranno essere eseguite in funzione dei bollettini territoriali di difesa integrata concernenti la Necrosi batterica emessi dai Servizi Fitopatologici Regionali.

COMPATIBILITÀ
VACCIPLANT® è compatibile con la maggior parte dei fungicidi e degli insetticidi correnti.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Effettuare sempre prove preventive prima di applicazioni in miscela.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITÀ
Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorse 6 ore (coltura in pieno campo) e 8 ore (coltura protetta) dal trattamento per la fragola e 6 ore per il melo e il pero.
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003)
Operare in assenza di vento
Da non vendesi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le normative vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Titolare della registrazione: Laboratoires Goëmar SA
Parc Technopolitaine Atalante – Avenue du General Patton
35418 Saint-Malo Cedex – France
Tél. 33(0)2 99215370

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: Laboratoires Goëmar S.A.S
Parc d'Activités Atalante Saint-Malo CS 41908
St Jouan des Guérets 35435 Saint-Malo Cedex – France

Contenuto netto: litri 1-5

Partita n.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 FEB. 201

14A01731

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 2013.

Misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari della Repubblica di Corea.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Vista la decisione n. 2002/499/CE del 26 giugno 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis Spach, Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/646/UE del 26/10/2010 che proroga la decisione n. 2002/499/CE del 26 giugno 2002 sopraindicata;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nella seduta del 15 luglio 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti, fino al 31 dicembre 2020, nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari della Repubblica di Corea dei generi *Pinus* L., *Chamaecyparis* Spach. e *Juniperus* L., nei rispettivi periodi:

Pinus L. e *Chamaecyparis* Spach. dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Juniperus L. dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie coreane accertano i seguenti requisiti:

a) i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere *Chamaecyparis* Spach e del genere *Juniperus* L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc.. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;

b) i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi *Juniperus* L., *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:

per i vegetali del genere Juniperus:

a) Aschistonyx eppoi Inouye,

b) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. *yamadae* Miyabe ex Yamada,

c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

d) Popillia japonica Newman,

e) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere *Chamaecyparis*:

a) Popillia japonica Newman,

b) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

per i vegetali del genere *Pinus*:

a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.,

b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

c) Coleosporium phellodendri Komr.,

d) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow,

e) Coleosporium eupatorii Arthur,

f) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

g) Dendrolimus spectabilis Butler,

h) Monochamus spp. (specie non europee)

i) Popillia japonica Newman,

l) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

m) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.

4. I casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)* del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera *b)* del comma 1.

5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati posti, perlomeno negli ultimi due anni precedenti la spedizione, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

b) essere trovati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, dagli organismi nocivi di cui al comma 2 e non essere stati interessati dalle misure di cui al punto 4;

c) se appartengono al genere Pinus L., in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto è ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organizzazione per la protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura;

Art. 3.

1. L'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali della Repubblica di Corea garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

2. I vegetali e il substrato di coltura ad essi aderente o connesso sono accompagnati dal certificato fitosanitario sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che "la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/499/CE".

Art. 4.

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Servizio Fitosanitario Centrale rilasciata a seguito di apposita richiesta inviata per conoscenza al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio in cui avverrà la quarantena, il quale dovrà esprimere un parere di idoneità delle strutture. Nella richiesta sono specificati i seguenti dati:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata di importazione;

d) il punto di entrata;

e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 5.

1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata autorizzano l'importazione sotto vincolo fitosanitario, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per il luogo di destinazione. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di destino sottopongono il materiale vegetale del tipo "bonsai", prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale di post-entrata, di seguito denominata quarantena, che nel caso dei generi *Pinus* L. e *Chamaecyparis* Spach è di durata non inferiore a tre mesi dall'inizio della ripresa vegetativa e nel caso dei vegetali del genere Juniperus L. è comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) prestando particolare attenzione per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al comma 5, lettera *d)* del precedente art. 2.

2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2.

3. Detta quarantena:

a) è effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, idonee a evitare la fuo-

riuscita degli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
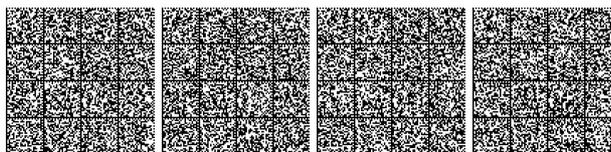
b) comprende, per ogni elemento del materiale:

esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 6.

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, può impartire ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ulteriori istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

1. Il materiale viene commercializzato solo dopo la conclusione della quarantena ed è accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, citato nelle premesse. Il passaporto in questione deve riportare l'indicazione del paese di origine.

Art. 8.

1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 1° luglio di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data, nonchè copia dei certificati fitosanitari del paese di origine.

2. Inoltre detti Servizi comunicano l' eventuale ritrovamento di organismi nocivi sui vegetali del tipo "bonsai" dei generi *Juniperus* L., *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. entro tre giorni lavorativi.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, foglio n. 438

14A01704

DECRETO 20 dicembre 2013.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,

per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2010, che fissa i criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies - Misura «Vendemmia verde»;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, tenuto conto delle linee guida adottate dalla Commissione europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. In applicazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e degli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018 e corrispondere gli aiuti previsti.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito indicate Regioni e Province autonome, adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII - settore vitivinicolo, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea Coordinamento le schede allegate I e II a decorrere dalla data di adozione del presente decreto.

3. Le Regioni e le Province autonome, dopo aver inviato al «Ministero» le determinazioni previste al comma 2 del presente articolo, danno applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione.

Art. 2.

Beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dall'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed agli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. Possono, altresì, beneficiare del premio coloro che detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni derivanti da questi.

Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione europea gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013.

Agea Coordinamento e gli Organismi pagatori definiscono d'intesa con le Regioni e le Province autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

2. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

3. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le Regioni e le Province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione tra:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati;

- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

- le cooperative agricole;

- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

- i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.

Art. 4.

Azioni ammissibili

1. Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del siste-

ma di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la ristrutturazione, che consiste:

b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le Regioni e Province autonome possono escludere nei propri bandi la realizzazione di una o più delle sovra elencate operazioni; Le esclusioni sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

2. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere *a)* e *b)* attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato:

- utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;

- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso;

- estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.

In ogni caso si rispettano le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Inoltre, devono essere rispettati i criteri previsti all'art. 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/07.

5. Le Regioni e le Province autonome, possono escludere, nell'ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, l'aiuto alla ristrutturazione o riconversione per determinate forme di allevamento o per determinate varietà. Le scelte sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

6. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate. Tale periodo, come previsto all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, non può superare i cinque anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto.

Art. 5.

Area dell'intervento

1. Le Regioni e le Province autonome, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, possono:

- definire l'area o le aree dell'intervento;

- limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica.

Art. 6.

Modalità tecniche

1. Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni e Province autonome in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002.

2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

3. Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 7.

Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

2. Le Regioni e le Province autonome possono derogare ai predetti limiti.

Art. 8.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
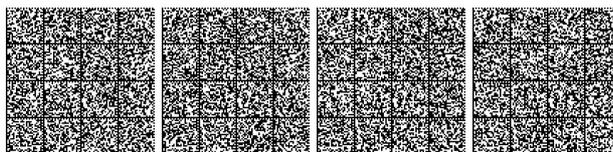
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2. La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera *a)* del comma 1) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto;

- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera *b)* del comma 1 è erogato in una delle seguenti forme:

b1) nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

b2) in modo forfettario, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, tenendo presente quanto disposto dell'art. 8 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008.

4. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se l'aiuto è erogato con la modalità indicata al punto b1) o con quella indicata al punto b2) e lo comunicano al Ministero.

5. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni e le Province autonome possono elevare gli importi di cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell'importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, sia che il pagamento avvenga in modo forfettario che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

- pendenza del terreno superiore a 30%;
- altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.

6. I soggetti che beneficeranno dell'aiuto di cui al comma precedente, dovranno impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

7. In tutti i casi previsti l'aiuto per le spese di ristrutturazione e riconversione non può superare il 50% dei costi effettivi, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006.

8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda.

9. Le operazioni ammesse sono riportate all'allegato II parte integrante del presente decreto e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe operazioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale.

10. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.

Art. 9.

Procedure

1. Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalità e termini che saranno definiti da Agea Coordinamento.

2. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorità scelte dalla stessa Regione o Provincia autonoma.

Le Regioni e le Province autonome, nell'assegnazione dei punteggi, privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime dell'estirpazione dei vigneti in conformità all'art. 85 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le Regioni e le Province autonome individuano i criteri di priorità avendo riguardo delle tipologie dei beneficiari e delle caratteristiche dei vigneti, da comunicare al «Ministero» con l'allegato 1, previsto dall'art. 1 del presente decreto.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Saranno ammesse a contributo le domande riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

A parità di punteggio si potrà scegliere di privilegiare i richiedenti più giovani.

3. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se il contributo è concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata.

4. Nel caso di pagamento anticipato dell'aiuto, qualora l'intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, comma 4 del regolamento (CE) n. 555/2008 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, ai fini dello svincolo della garanzia, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20%.

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a:

- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti;

- errori dell'Amministrazione;

- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009;

l'azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi - secondo il tasso di interesse legale - calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato anche sulla base di quanto stabilito nelle Delibere regionali.

5. Con successivo decreto ministeriale sono, altresì, definiti i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 37 ter del regolamento (CE) 555/08 così come modificato dal regolamento (CE) n. 752/2013.

Art. 10.

Pagamento dell'aiuto

1. Gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento entro la data definita da apposita circolare emanata annualmente dalla stessa, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e, qualora possibile, anche quelle ritenute ammissibili. Agea Coordinamento comunica tempestivamente al «Ministero» ed a ciascuna regione e provincia autonoma l'importo totale e quello relativo a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

2. L'Organismo pagatore liquida le domande accolte secondo tempistica definita con circolare AGEA coordinamento.

Art. 11.

Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalità stabilite da Agea Coordinamento, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 2.

2. Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri indicati da Agea Coordinamento.

3. Gli Organismi pagatori comunicano entro il 20 novembre di ogni anno ad Agea Coordinamento le operazioni di ristrutturazione e riconversione effettuate compilando l'allegato VIII-*bis* del regolamento (CE) n. 555/2008. Agea coordinamento trasmette tale comunicazione contestualmente al «Ministero» ed alle Regioni e Province autonome.

4. L'Agea comunica alla Commissione dell'Unione europea, entro il 1° dicembre di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento (CE) applicativo n. 555/2008.

Il presente provvedimento, che abroga il decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 449

ALLEGATO *I*

Regione/Provincia autonoma: ___________________

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

Nel caso in cui la Regione/PA definisca più aree di intervento (punto 1.1), compilare la scheda rispetto ad ognuna di esse

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:
- intero territorio regionale [ ]
- altro ____ [ ]

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *: Sì [ ] No [ ]
- DOP – IGP previste: ____
- DOP – IGP escluse: ____

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:
- imprenditori agricoli singoli [ ]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [ ]
- cooperative agricole [ ]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [ ]
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP [ ]

(si può barrare più di un campo)
- a cui è riconosciuta una preferenza: ____

1.4 Varietà:
- previste *: ____
- escluse: ____
- a cui è riconosciuta una preferenza: ____

1.5 Forme di allevamento:
- previste *: ____
- escluse: ____
- a cui è riconosciuta una preferenza: ____

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *:

forma di allevamento _____________________________________ ceppi/ha ______
forma di allevamento _____________________________________ ceppi/ha ______
forma di allevamento _____________________________________ ceppi/ha ______

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di ______ceppi/ettaro.

1.7 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: _____ ha

- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: _____ ha

- deroghe specifiche: _____ ha motivazione: ________________________________

[1] comunque non inferiore a 0,5 ettari
[2] comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.8 Azioni previste *:

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

c) riconversione varietale:
- estirpazione e reimpianto [ ]
- reimpianto con diritto [ ]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

d) ristrutturazione:
- estirpazione e reimpianto [ ]
- reimpianto con diritto [ ]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

e) ricollocazione:
- estirpazione e reimpianto [ ]
- reimpianto con diritto [ ]
- reimpianto anticipato [ ]
- sovrainnesto [ ]

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
- modifica del profilo del terreno (pendenza) [ ]
- livellamento del suolo [ ]
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [ ]
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra [ ]
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ ]
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto [ ]

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: _____ anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *****: _____ anni

[3] comunque non superiore a 5 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- metodo forfettario [4]
    % massima [4] *: ____ %
    deroghe per zone specifiche [4] *(indicare)*:
        - ________________________________: ____ %
        - ________________________________: ____ %
        - ________________________________: ____ %

- sulle spese sostenute [ ]
    % massima [4] *: ____ %
    deroghe per zone specifiche [4]:
        - ________________________________: ____ %
        - ________________________________: ____ %
        - ________________________________: ____ %

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- metodo forfettario [ ]
    Importo medio [5] *: ______ euro/ettaro
    Deroghe per zone specifiche [7] *(indicare)*:
        - ________________________________: ______ euro/ettaro
        - ________________________________: ______ euro/ettaro
        - ________________________________: ______ euro/ettaro

- sulle spese sostenute [ ]
    Importo massimo [6] *: ______ euro/ettaro
    Deroghe per zone specifiche [7] *(indicare)*:
        - ________________________________: ______ euro/ettaro
        - ________________________________: ______ euro/ettaro
        - ________________________________: ______ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza
[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro
[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza
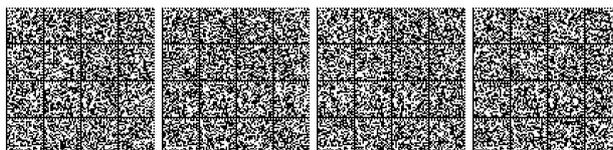
2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

____

____

Importo della perdita di reddito *: ______ euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP ________________________ ______ euro/ettaro
per IGP ________________________ ______ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP ________________________ ______ euro/ettaro
per forma di allevamento ________________________ ______ euro/ettaro
per altra variabile ________________________ ______ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: ______ euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP ________________________ ______ euro/ettaro
per IGP ________________________ ______ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP ________________________ ______ euro/ettaro
per forma di allevamento ________________________ ______ euro/ettaro
per altra variabile ________________________ ______ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato [ ]
- a collaudo [ ]

(si possono barrare entrambe le caselle)

ALLEGATO II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO [1] (B) [2]:

- ***Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:***
  - estirpazione dell'impianto viticolo [ ]
  - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [ ]
  - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [ ]
- ***operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***
  - analisi del suolo [ ]
  - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [ ]
  - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [ ]
  - aratura [ ]
  - erpicatura [ ]
  - fresatura [ ]
  - trattamenti antiparassitari e diserbo [ ]
  - concimazione organica e minerale

[ ]

[1] E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.
[2] E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

- ***operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:***
    - o squadro dell'impianto [ ]
    - o realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [ ]
    - o innesto / reinnesto [ ]
    - o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [ ]
    - o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [ ]
    - o cure colturali (spese di allevamento,eliminazione infestanti,etc.) [ ]

2. OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- ***operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:***
    - o modifica del profilo del terreno [ ]
    - o livellamento del suolo [ ]
    - o trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine [ ]
- ***operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:***
    - o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto [ ]

- ***operazioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato:***
  - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [ ]
- ***operazioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:***
  - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto [ ]

3. OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
  - Costruzione di schermi
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
  - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
  - Macchine per spaventare gli uccelli
  - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.

14A01686

DECRETO 20 dicembre 2013.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione del 20 novembre 2013 che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2013/57/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà» al fine di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2013/57/UE;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B, della direttiva 2013/57/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».».

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° luglio 2014.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DI GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 445

14A01687

DECRETO 20 dicembre 2013.

Recepimento della direttiva 2013/45/UE della Commissione del 7 agosto 2013 che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2013/45/UE della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica le direttive 2002/55/CE, 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/72/CE relativa alla commercializzazione di piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2012, n. 267 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione e a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione delle sementi di tali ecotipi e varietà;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2013/45/UE;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera *F)* piante ortive, nella tabella *b)* peso minimo del campione i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» Sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Art. 2.

All'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sezione II Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» Sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Art. 3.

All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sezione II Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore, lettera A9 Ortive, tavola A i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» Sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Art. 4.

All'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, i termini «Lycopersicon esculentum Mill.» Sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Art. 5.

Agli allegati I e II del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, i termini «Lycopersicon esculentum Mill.». Sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Art. 6.

All'allegato A del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, i termini «Lycopersicon esculentum Mill.». Sono sostituiti dai termini «Solanum lycopersicum L.».

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 444

14A01709

DECRETO 11 febbraio 2014.

Rettifica del decreto 7 gennaio 2014 concernente l'iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2014 «Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21, del 27 gennaio 2014;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Syngenta Italia S.p.A., del 28 gennaio 2014, con la quale si segnala l'errata attribuzione della denominazione Tallinn in luogo di SY Tallinn;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del citato decreto ministeriale del 7 gennaio 2014;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 2014 «Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21, del 27 gennaio 2014, nella tabella mais, per la varietà indicata col codice 14495, la denominazione Tallinn è sostituita da SY Tallinn.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A01708

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», in Palermo quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belice», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2008, relativo alla designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Vastedda della Valle del Belice» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 novembre 2007;

Visto il Regolamento (UE) n. 971 della Commissione del 28 ottobre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belice»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 5 febbraio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 5 febbraio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Vastedda della Valle del Belice», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 971 della Commissione del 28 ottobre 2010.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Vastedda della Valle del Belice», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione «l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Vastedda della Valle del Belice» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Vastedda della Valle del Belice» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01705

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», in Palermo quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008, relativo alla designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Arancia di Ribera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 11 gennaio 2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 03 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 20 febbraio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 20 febbraio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 3 febbraio 2011.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi

del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Arancia di Ribera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Arancia di Ribera» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Arancia di Ribera» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01706

DECRETO 17 febbraio 2014.

Designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A. Mirri"», in Palermo quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2008, relativo alla designazione dell'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A. Mirri»» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Piacentinu Ennese» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 2 ottobre 2007;

Visto il Regolamento (UE) n. 132 della Commissione del 14 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 12 maggio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. All'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»», con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 12 maggio 2008 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, è rinnovata la designazione

quale Autorità pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Piacentinu Ennese», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 132 della Commissione del 14 febbraio 2011.

Art. 2.

1. La presente designazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Piacentinu Ennese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validità triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'«Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piacentinu Ennese» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Piacentinu Ennese» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

1. «L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia «A.Mirri»» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 17 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01707

DECRETO 24 febbraio 2014.

Revoca dell'autorizzazione alla società «Biozoo S.r.l.», in Sassari, ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 «Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91» e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 «Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 «Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico»;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche

riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049 «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2012 n. 13843 con il quale «Biozoo srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, è stato autorizzato ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del regolamento (CE) n. 834/2007;

Vista la comunicazione del 19 febbraio 2014 n. DC2014UTD057 con la quale Accredia ha disposto nei confronti di «Biozoo srl» l'adozione del provvedimento di revoca dell'accreditamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, punto 9, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Considerato che la società «Biozoo srl» non soddisfa le condizioni e i criteri previsti dall'art. 27, punto 5 del regolamento (CE) n. 834/2007 ed in particolare non è più in possesso del certificato di accreditamento alla norma EN 45011;

Decreta:

Art. 1.

A «Biozoo srl», con sede in Sassari, via Chironi n. 9, è revocata l'autorizzazione, rilasciata con decreto ministeriale del 15 maggio 2012, n. 13843, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Art. 2.

La società «Biozoo srl», ai sensi dell'allegato III, punto 5, del decreto legislativo n. 220 del 1995, deve consegnare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio territoriale di Cagliari dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frode dei prodotti agroalimentari, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito del Ministero ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A01689

DECRETO 24 febbraio 2014.

Disposizioni per il passaggio degli operatori biologici da «Biozoo srl», ad altro Organismo di controllo a seguito del decreto 24 febbraio 2014 di revoca dell'autorizzazione alla società «Biozoo S.r.l», in Sassari ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 «Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91» e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 «Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 «Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, punto 2, lettera *e)* del regolamento di esecuzione (UE) n. 395/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico»;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049 «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071 «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321 «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del 24 febbraio 2014, n. 4017, recante «Revoca dell'autorizzazione alla società Biozoo S.r.l., rilasciata con decreto ministeriale del 15 maggio 2012, n. 13843, ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007»;

Considerato che per non creare disagi agli operatori attualmente assoggettati al controllo di Biozoo srl, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire ai medesimi operatori biologici di rimanere assoggettati al sistema di controllo ed iscritti nell'elenco degli operatori biologici;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari come «da agricoltura biologica o biologica» degli operatori sottoposti al controllo del suddetto organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli operatori assoggettati al sistema di controllo di Biozoo srl, che intendono rimanere inseriti nel sistema della produzione biologica di cui all'art. 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, presentano notifica di variazione per cambiare organismo di controllo alle autorità competenti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Il Ministero, attraverso l'Ufficio territoriale di Cagliari dell'ICQRF, rilascia la liberatoria richiesta dall'organismo di controllo subentrante per gli operatori che presentano la notifica di variazione di cui al comma 1 e trasmette a predetto organismo di controllo anche «il fascicolo di controllo» dell'operatore.

Per le finalità di cui al comma 2, la società «Biozoo srl», a titolo gratuito, rende disponibile presso la propria sede di Sassari, in via Chironi n. 9, tutta la documentazione inerente il controllo e la certificazione degli operatori di cui al comma 1. La predetta documentazione deve consentire all'Ufficio territoriale di Cagliari dell'ICQRF di adempiere tempestivamente alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. L'organismo di controllo subentrante ha l'obbligo di verificare tutte le operazioni svolte dall'operatore dalla data di revoca dell'organismo di controllo Biozoo srl.

2. L'organismo di controllo subentrante, in presenza di un provvedimento di non conformità non risolto, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento e l'efficacia del trattamento della non conformità e provvede a concludere l'*iter* di certificazione e/o controllo in essere a carico dell'operatore.

Art. 3.

1. Al fine di non creare disagi agli operatori attualmente assoggettati al controllo di Biozoo srl, il documento giustificativo rilasciato dalla predetta società è valido fino al rilascio del nuovo documento giustificativo la cui emissione deve avvenire entro i termini previsti dal decreto ministerile del 9 agosto 2012, n. 18321.

2. Gli operatori di cui al comma 1 è data facoltà di utilizzare le etichette, le confezioni e gli imballaggi riportanti il riferimento al codice comunitario di Biozoo srl fino allo smaltimento delle stesse e comunque non oltre il 30 settembre 2014, fermo restando che la responsabilità dei controlli e certificazione in detto periodo è attribuita all'organismo di controllo subentrante.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito del Ministero ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2014

Il capo dell'Ispettorato: VACCARI

14A01690

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 dicembre 2013.

Intervento per la promozione e il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attività produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, in attuazione del POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR 2007-2013.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella G.U.R.I. n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del predetto art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'art. 1, comma 842 della predetta legge 296/06 e per interventi ad esse connessi e collegati e, in particolare, per gli investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, gli articoli 13 e 15 che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica rispettivamente gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che individua con riferimento ai progetti di innovazione industriali le seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy e tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche;

Vista la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Vista la delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 con cui il CIPE ha approvato l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007.2013 e la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il Programma Operativo Interregionale (POI) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013 (nel seguito "POI Energie"), approvato dalla Commissione europea con decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 19 dicembre 2012, n. C(2012)9719 final;

Viste, in particolare, le linee di attività 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", 1.2 "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca ed all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili", 2.1 "Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti" del suddetto POI Energie, che prevedono interventi a sostegno dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 28 dicembre 2012 recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", pubblicato nella G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012 recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", pubblicato nella G.U.R.I. n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Considerata l'esigenza di promuovere investimenti diretti al miglioramento competitivo delle imprese localizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, anche attraverso la riduzione dei consumi energetici;

Ritenuto opportuno predisporre un intervento agevolativo complementare con le altre programmazioni nazionali e regionali e i cui risultati attesi siano conformi con le priorità indicate dalla delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "Regolamento GBER": il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

c) "Regolamento de minimis": il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

d) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale", la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;

e) "Regioni dell'Obiettivo Convergenza": le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

f) "unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, la cui disponibilità sia del soggetto proponente o dei componenti della propria compagine sociale o consortile;

g) "energia primaria": l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione. Rientra in tale definizione l'energia prodotta da carbone, petrolio, gas ed altre materie prime assimilabili;

h) "risparmio energetico": la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di imprese localizzate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza funzionali al rafforzamento della relativa competitività complessiva, attraverso la realizzazione di programmi integrati d'investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni) a valere sulle risorse del POI Energie destinate al finanziamento, nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, dei programmi d'investimento di cui all'art. 5.

2. L'onere per la concessione delle agevolazioni è posto a carico dei fondi rotativi già attivati dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito "Soggetto gestore") nell'ambito del POI Energie e destinati all'attuazione delle misure agevolative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse.

3. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.

4. Nell'ambito della riserva di cui al comma 3 è istituita una sotto-riserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.

5. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energie, il Ministero provvede bimestralmente a individuare l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie imputate nelle riserve di cui ai commi 3 e 4 e a rendere ulteriormente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
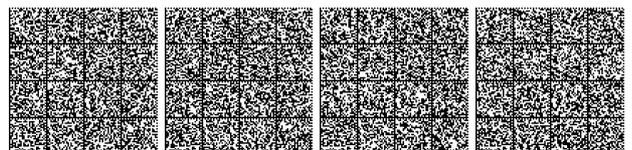
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Art. 5.

Programmi ammissibili

1. I programmi d'investimento ammissibili devono prevedere il cambiamento fondamentale del processo di produzione svolto all'interno di un'unità produttiva esistente, tale da ottenere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria in misura almeno pari a quanto indicato nel comma 2 ed avere ad oggetto una o più delle seguenti tipologie di interventi:

a) isolamento termico degli edifici al cui interno sono svolte le attività economiche (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);

b) razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, anche se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici (es. building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione ed il monitoraggio dei consumi energetici);

c) installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi;

d) installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva oggetto del programma d'investimento, ovvero per il recupero del calore di processo da forni e/o impianti che producono calore, o che prevedano il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili nei limiti stabiliti nell'allegato n. 1.

2. Il programma d'investimento proposto è illustrato all'interno di un'apposita relazione tecnica resa nella forma di perizia giurata a firma di un tecnico qualificato che attesti la capacità del programma d'investimento nel suo insieme di ottenere – a parità di capacità produttiva nominale – un risparmio energetico pari ad almeno il 10% rispetto ai consumi di energia primaria. La stessa dichiarazione potrà, in alternativa, essere rilasciata dai produttori dei macchinari e/o degli impianti previsti all'interno del piano di investimento. Per le opere edili, l'impresa deve produrre una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato recante l'illustrazione dei lavori da realizzare, da cui si evinca la relazione funzionale delle stesse opere con gli obiettivi di efficienza energetica perseguiti, con annesso computo metrico estimativo delle stesse opere. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, il Ministero provvede a definire le specifiche modalità attraverso cui le predette attestazioni e relazioni devono essere prodotte.

3. Gli interventi devono essere riferiti allo svolgimento di attività economiche (secondo la classificazione ATECO 2007) diverse da quelle riportate nell'allegato n. 2.

4. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

6. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:

a) riguardare un'unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza;

b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;

d) prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 11. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

7. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto "contratto chiavi in mano".

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, rientranti nelle seguenti categorie:

a) opere murarie e assimilate, di valore non superiore, per gli investimenti diversi da quelli di cui all'art. 5,

comma 1, lettera *a)*, al 40 per cento dell'investimento ammesso;

b) macchinari, impianti e attrezzature;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta negli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto beneficiario; per le grandi imprese tali spese sono ammissibili solo fino al 50 per cento del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma.

2. Limitatamente alle sole imprese di piccola e media dimensione sono ammissibili anche le spese relative ad attivi immateriali aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dell'unità produttiva oggetto degli interventi di risparmio energetico, alla progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento, nonché gli eventuali costi connessi con la progettazione e l'implementazione di un sistema di gestione energetica. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10 per cento del totale dei costi ammissibili di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

a) essere conformi alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in merito all'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007 – 2013;

b) essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e con le modalità che saranno individuate dal Ministero con una successivo provvedimento a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

c) qualora riferite a immobilizzazioni immateriali, essere sostenute esclusivamente da imprese di piccole e medie dimensioni;

d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;

e) essere capitalizzate e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni;

f) essere mantenute nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva oggetto del programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso;

g) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

4. Nel caso in cui le spese siano riferite a immobilizzazioni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

5. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

Art. 7.

Agevolazioni concedibili

1. Nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, è concesso un finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento. Nel caso in cui alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sia decorso il periodo di validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e non sia stata ancora approvata la carta valida per il successivo periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e successive modifiche e integrazioni o dei regolamenti sostitutivi del predetto Regolamento (CE) 1998/2006.

2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 deve essere restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma d'investimento apportando un

contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

4. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma d'investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 12, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria.

5. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), ad eccezione di quelle concesse con il sistema dei certificati bianchi secondo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 dicembre 2012.

Art. 8.

Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal Ministero con un successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonché le modalità di presentazione delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto provvedimento reca, altresì, in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica del programma d'investimento;

b) piano d'investimento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'art. 9 e degli indicatori relativi ai criteri di cui al comma 9 del presente articolo. Tale dichiarazione è rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o in mancanza da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

d) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, individuando eventualmente anche ulteriore documentazione rispetto a quella di cui al comma 3.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, anche con riferimento alle sole risorse finanziarie non riservate a specifiche categorie di imprese, e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 3, commi 3 e 4, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui al comma 9, lettera *a)*. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

6. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero siano rese disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 5, il Ministero con decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

7. Al fine di garantire che le risorse di cui all'art. 3, comma 1, siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del POI Energie, il Ministero successivamente al 30 giugno 2014 potrà procedere, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo e sulla base dei fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni, ad una riprogrammazione delle
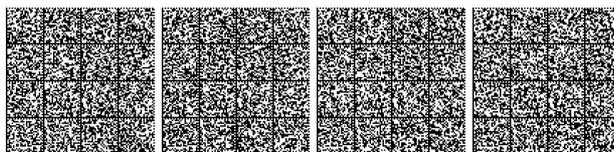
risorse stesse con la conseguente chiusura dei termini di presentazione delle domande che sarà comunicata con un avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Ministero procede, in primo luogo, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e alla valutazione, secondo le modalità indicate all'art. 9, della solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente, con particolare riferimento alla capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento agevolato. Nel caso di insussistenza delle predette condizioni il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

9. Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente:

a) caratteristiche dell'impresa proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo;

b) fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) fattibilità tecnica del programma, da valutare sulla base della puntuale definizione dei beni di investimento proposti. A tal fine, per "puntuale definizione" degli investimenti si intendono i beni, gli impianti e/o i lavori per i quali siano stati forniti unitamente alla domanda di agevolazione idonei preventivi di spesa;

2) sostenibilità del programma, da determinare sulla base della:

- incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi;

- incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, determinata sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

c) qualità della proposta. Tale criterio è valutato sulla base del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti.

10. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 9 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.

11. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie previste o, comunque, non ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione la cui validità rimane subordinata alla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al comma 12. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, in particolare, l'indicazione delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, con l'indicazione del piano di ammortamento e delle ulteriori condizioni previste per il rimborso dell'agevolazione concessa, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi strutturali, compresi quelli relativi alle modalità di informazione e pubblicità dell'intervento, nonché delle condizioni di revoca.

12. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. L'impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a inserire, sulla piattaforma informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it, gli ordini di acquisto relativi ai beni, lavori e servizi previsti dal programma d'investimento, corredati della relativa conferma d'ordine, e a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma d'investimento di cui all'art. 6, comma 3, lettera *b)*. La conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore deve contenere l'indicazione dell'importo del costo del bene e l'attestazione che la fornitura avverrà nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati nel provvedimento di concessione.

Art. 9.

Capacità di restituzione del finanziamento agevolato

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 8, comma 8, per determinare l'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare la capacità dell'impresa richiedente di rimborsare il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato, la seguente relazione:

$$\text{Cflow} \geq 0{,}8\ x\ (\text{CFa} / \text{N})$$

dove:

"Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti;

"CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 7;

"N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni.
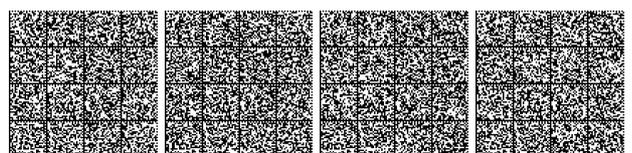
Art. 10.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma d'investimento per un importo almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.

2. Le richieste di erogazione devono essere presentate, successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12, e non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it, entro e non oltre il 30 giugno 2015.

3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

4. La prima quota di agevolazioni, per un ammontare pari al 20 per cento del finanziamento complessivo, può essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore.

5. In alternativa alle modalità di erogazione indicate nei commi 3 e 4, le singole quote delle agevolazioni concesse possono essere erogate in anticipazione, secondo modalità stabile con successivo provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula da parte del Ministero di una convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato da parte del Ministero e della quota a carico della stessa impresa beneficiaria.

6. I beni relativi alla richiesta di agevolazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma d'investimento alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. A tal fine su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Ulteriori adempimenti in merito alle modalità di informazione e pubblicità dell'intervento, comprese quelle relative alla predetta targhetta, sono specificate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 11. Al fine di agevolare i controlli e le ispezioni, il legale rappresentante o un suo procuratore speciale deve, inoltre, rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale in relazione a ciascun bene sono indicati il numero identificativo apposto sul bene tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonché gli estremi identificativi del documento attestante la data dell'eventuale dismissione del bene.

7. I titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "POI Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro …… dichiarata per l'erogazione della … (prima, seconda, terza, etc.) quota del programma n. … Bando investimenti innovativi – Efficienza energetica ex DM 23 luglio 2009".

8. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

b) verificare la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria;

c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata, gli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12, e i beni previsti dal programma d'investimento;

d) determinare l'importo della quota di contributo finanziario da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;

e) erogare, per le richieste di erogazione per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di contributo finanziario sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 3, lettera *b)*. Per le richieste di erogazione per le quali le attività di verifica si sono concluse con esito negativo, il Soggetto gestore comunica i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, è tenuta a:

a) aprire un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma d' investimento presso una delle banche che saranno individuate con successivo provvedimento dal Ministero;

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificati relativi alle spese rendicontate per cinque anni successivi al completamento del programma d'investimento;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni ed i monitoraggi disposti dal Ministero, nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero e/o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per
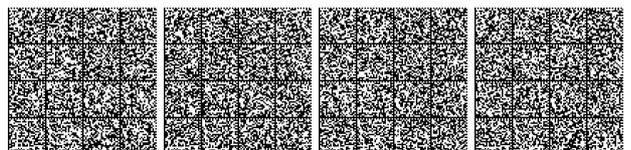
tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali.

2. I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62, e 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione e pubblicità, i beneficiari sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo comunicate dal Ministero, che il programma d'investimento agevolato è stato realizzato con il concorso di risorse del FESR e a informare il pubblico circa l'agevolazione ottenuta, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1828/2006. I beneficiari di agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie saranno inoltre inclusi nell'elenco dei beneficiari dei rispettivi programmi operativi, riportante la denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Art. 12.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. A conclusione del programma d'investimento, il Ministero effettua un controllo, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma agevolato.

2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

3. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

Art. 13.

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma d'investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o agli ordini di acquisto presentati ai sensi dell'art. 8, comma 12, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa.

2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Art. 14.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5;

d) mancata realizzazione del programma d'investimento nei termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera *d)*;

e) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'art. 6, comma 3, lettera *f)*;

f) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;

g) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento concesso;

h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF foglio n. 758

ALLEGATO *1*

(art. 5, comma 1)

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI PER I PROGRAMMI RIFERITI ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI CALORE PER AUTOCONSUMO

I programmi d'investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore per autoconsumo, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 500 KW elettrici.

A tal fine:

a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;

c) gli impianti di cogenerazione devono rispondere ai criteri indicati nell'allegato III al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla norma citata. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, comportano la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;

d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi: siano di proprietà dell'impresa produttrice; siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità; per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

ALLEGATO *2*
(art. 5, comma 3)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE DALLE AGEVOLAZIONI (CLASSIFICAZIONE ATECO 2007)

A – Agricoltura, silvicoltura e pesca

F – Costruzioni (con l'esclusione delle attività ammissibili di cui al codice 41.1 "Sviluppo di progetti immobiliari")

H – Trasporto e magazzinaggio (con l'esclusione delle attività ammissibili di cui al codice 52 "Magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti")

K – Attività finanziarie ed assicurative

L – Attività immobiliari

T – Attività di famiglie e convivenze

U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Restano valide le esclusioni specifiche previste dalle vigenti disposizioni comunitarie di cui all'art. 5, comma 4, del presente decreto.

14A01771

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 febbraio 2014.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 152).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 e n. 137 del 13 dicembre 2013;

Vista la legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 33 del 4 dicembre 2013, concernente: «Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di novembre 2013.»;

Vista la nota del 20 dicembre 2013 con cui il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna chiede l'autorizzazione ad integrare le risorse a disposizione del Commissario delegato mediante versamento nella contabilità speciale istituita in attuazione dell'art. 11, comma 2, della richiamata ordinanza n. 122/2013 delle somme stanziate dalla legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2013, quantificate in euro 12.019.000,00, per consentire la prosecuzione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e determinate nella medesima ordinanza n. 122/2013;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Autonoma della Sardegna

1. Per consentire la prosecuzione delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, la Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a trasferire nella contabilità speciale n. 5785 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 122 del 20 novembre 2013, la somma di euro 12.019.000,00.

2. Entro 15 giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, il Piano già approvato in attuazione dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122/2013, dovrà essere rimodulato e integrato con riferimento alle risorse messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'importo di euro 12.019.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 7, della medesima ordinanza n. 122/2013.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A01693
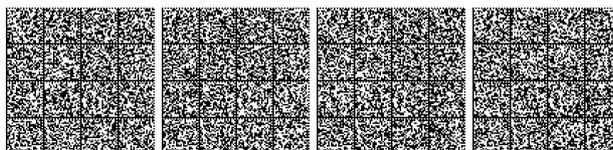
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 febbraio 2014.

Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile. (Ordinanza n. 153).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 47 del 6 febbraio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Roma, Frosinone e Latina nei giorni 20 e 21 maggio 2008»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 61 del 14 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di crisi socio - economico -ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008»;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 delle sopra citate ordinanze, il direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nelle attività già poste in essere per il superamento dei contesti emergenziali in rassegna;

Vista l'art. 14, comma 1 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, che ha previsto la soppressione delle strutture del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione Lazio;

Vista la nota del 21 febbraio 2014 con cui il segretario generale della regione Lazio ha rappresentato che a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, le funzioni concernenti il settore ambientale ed idrogeologico sono state attribuite al Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle citate ordinanze, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a sostituire i soggetti responsabili delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Lazio nelle attività già poste in essere per il superamento dei contesti emergenziali di cui alle sopra citate ordinanze, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013, il direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio subentra nelle iniziative già affidate al direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della medesima Regione.

2. Al direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della regione Lazio, che opera a titolo gratuito, vengono intestate le contabilità speciali di cui alle sopra citate ordinanze.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A01692

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 febbraio 2014.

Sostituzione del soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.». (Ordinanza n. 154).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.».

Considerato che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, con deliberazione della Giunta regionale n. 2920 del 30 dicembre 2013 è stato conferito al dott. Giovanni Artico, già dirigente della Direzione progetto Venezia, l'incarico di Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare le conseguenti modifiche alla citata ordinanza, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Vista la nota del 20 febbraio 2014 del Presidente della Regione Veneto;

Tenuto conto che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a sostituire il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Veneto nelle attività già poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza n. 69/2013, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013, il Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della Regione Veneto subentra nelle iniziative già affidate al Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia della medesima Regione.

2. Al Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della Regione Veneto viene intestata la contabilità speciale di cui alla sopra citata ordinanza n. 69/2013.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A01694

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 febbraio 2014.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della medesima regione nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013. (Ordinanza n. 155).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
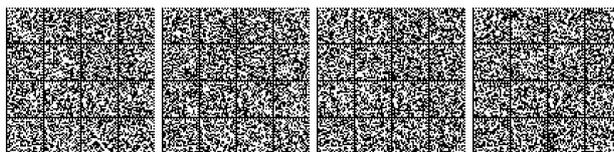
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2013 e del 27 settembre 2013 che ne hanno disposto la proroga, da ultimo, fino al 3 febbraio 2014;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna»;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 130 del 22 novembre 2013, adottata in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna;

Vista la relazione del Commissario delegato sui fabbisogni, di cui all'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 130 del 2013, trasmessa con nota del 23 gennaio 2014, di cui alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)* della richiamata legge n. 225/1992;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del presidente della Regione Emilia-Romagna del 24 gennaio 2014 e del 6 febbraio 2014;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi compreso il proseguimento delle misure di assistenza alla popolazione ed in particolare ai nuclei familiari sfollati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 4 ed a tal fine già destinate, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5760, aperta ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 2013, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui alla presente ordinanza, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.
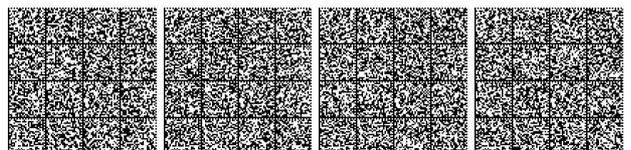
6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra Amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 5.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

9. Il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A01691

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2014.

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 6, comma 7, lettera *n)*;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata e integrata dalla legge n. 15/2005 e dalla legge n. 69/2009;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.i.;

Ritenuto di dover modificare la disciplina sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. Il procedimento ha inizio su istanza di parte.

2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:

la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;

l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente. L'ammissibilità dell'istanza è subordinata alla circostanza che il richiedente abbia partecipato alla procedura di scelta del contrante. Fanno eccezione a tale principio solo i casi in cui l'istanza provenga dai soggetti o enti espo-

nenziali di cui al punto seguente ovvero quelle che abbiano ad oggetto clausole ostative alla partecipazione;

i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza il richiedente deve precisare: *a)* il grado di rappresentatività dell'ente rispetto all'interesse specifico che si prefigge di tutelare, desumibile dallo Statuto; *b)* l'univoca conformità degli interessi individuali degli iscritti a quello a tutela del quale l'associazione agisce.

3. L'istanza può essere presentata:

congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate;

singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma.

4. Quando l'istanza è presentata congiuntamente, l'Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.

5. Quando l'istanza è presentata singolarmente, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7.

Art. 3.

Intervento facoltativo nel procedimento

1. Ha facoltà di intervenire nel procedimento qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, purché l'intervento sia strettamente correlato alla richiesta di parere o alle memorie eventualmente depositate dalla controparte.

2. Possono intervenire, alle medesime condizioni di cui al comma 1, anche i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Gli interventori di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno inoltre diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nonché di presentare memorie scritte e documenti.

4. L'intervento di cui al presente articolo può essere esercitato entro e non oltre 15 giorni dal deposito di eventuali memorie di replica di cui all'art. 8.

Art. 4.

Istanze ammissibili

1. Non sono ammissibili le istanze presentate:

a) da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art. 2, comma 2;

b) su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

c) in violazione di quanto disposto dal successivo art. 5, comma 2.

2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

3. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, l'istanza è ammissibile anche dopo l'aggiudicazione definitiva.

Art. 5.

Presentazione e contenuti dell'istanza

1. L'istanza, da presentare mediante la compilazione del modello allegato al presente Regolamento (sub. All. 1), va trasmessa all'Ufficio del Precontenzioso tramite uno dei seguenti strumenti:

fax;

raccomandata del servizio postale;

posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

intestazione riportante la seguente dicitura «Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera *n)*, del d.lgs. n. 163/2006»;

indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;

eventuale/i soggetto/i controinteressato/i;

oggetto della gara ed importo a base d'asta;

chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto da cui trae origine la questione sottoposta all'Autorità;

3. All'istanza deve essere allegata, a pena di improcedibilità, la seguente documentazione:

bando di gara;

disciplinare di gara;

capitolato tecnico;

lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

eventuale provvedimento di esclusione;

corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;

in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;

memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

4. Quando l'istanza è presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o disgiuntamente, la stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

5. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

6. L'istanza diviene improcedibile in caso di sopravvenienza di una qualunque pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado.

Art. 6.

Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente

1. Quando l'istanza è presentata congiuntamente, dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, l'Ufficio del Precontenzioso apre il relativo procedimento, dandone formale comunicazione al/ai sottoscrittore/i dell'istanza e al/ai controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contiene il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale data fissata per l'audizione di cui all'art. 9.

3. L'Autorità, ove lo ritenga opportuno, con la comunicazione di avvio del procedimento chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

4. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

Art. 7.

Istruttoria delle istanze presentate singolarmente

1. Quando l'istanza è presentata singolarmente da uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere sulla base dei seguenti criteri ponderali:

presentazione dell'istanza da parte di una stazione appaltante;

carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta all'Autorità e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;

valore economico della controversia;

valore sociale della controversia;

Art. 8.

Deposito e scambio di memorie

1. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento le parti hanno facoltà di depositare memorie e documenti, secondo le modalità indicate nella lettera di avvio del procedimento.

2. È ammessa la presentazione di memorie di replica entro i successivi dieci giorni dal deposito delle memorie di cui al comma 1.

Art. 9.

Audizione delle parti interessate

1. L'Autorità valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell'istanza.

2. L'audizione ha luogo presso l'Autorità, alla presenza di un rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate.

3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.

4. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento.

Art. 10.

Conclusione del procedimento

1. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata «Parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

2. Il parere, redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell'Autorità, viene trasmesso alle parti interessate.

3. Nel caso in cui le istanze presentate siano inammissibili o improcedibili, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 3, o risultino irrilevanti ai fini dell'emanazione del parere dell'Autorità, ai sensi dell'art. 7, le stesse saranno archiviate. Delle archiviazioni disposte verrà data comunicazione al/ai richiedente/i.

4. In ogni caso l'Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9, e 11, d.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii e di svolgere ulteriori attività nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.

5. Il termine di conclusione del procedimento è fissato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990, in complessivi 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, fatta salva la sospensione per gli adempimenti di cui all'art. 8.

Art. 11.

Pubblicità

1. Il parere approvato dal Consiglio viene altresì trasmesso all'Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell'Autorità, ad accesso generalizzato. L'Autorità, anche su motivata segnalazione di una delle parti interessate, può decidere di non rendere pubblici taluni dati personali delle parti.

Art. 12.

Istanza di riesame

1. Non sono ammissibili le istanze aventi ad oggetto il riesame di una questione controversa già decisa dall'Autorità con parere emesso ai sensi dell' art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o per la quale l'Ufficio ha disposto l'archiviazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, fatta salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In questo ultimo caso si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili.

Art. 13.

Attività conciliative

1. Su iniziativa della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al presente regolamento.

Art. 14.

Forma delle comunicazioni

1. Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate possono essere effettuate tramite uno dei seguenti strumenti:

fax;

lettera raccomandata del servizio postale;

posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Presidente: SANTORO

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 febbraio 2014

Il segretario: Esposito

ALLEGATO *1*

ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N) DEL D. LGS. N. 163/2006

ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
UFFICIO DEL PRECONTENZIOSO
Via di Ripetta, 246
00186 Roma
Fax 06.36723362
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.avcp.it

NB. E' sufficiente inviare l'istanza una sola volta o tramite raccomandata postale A/R o tramite fax o tramite posta elettronica certificata. Si invitano i richiedenti a preferire l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Oggetto dell'affidamento (barrare quella di riferimento)
Settori ordinari □
Settori speciali □
Lavori □
Servizi □
Forniture □

1. **Soggetti richiedenti**

1.1. **Istanza presentata congiuntamente (stazione appaltante e una o più parti interessate)**

denominazione della stazione appaltante ……………………………………………………………………………….;
indirizzo:…………………………………………………………………………………….. ;
nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente);
………
nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico diretto (ogni comunicazione dell'Autorità alla stazione appaltante sarà inviata all'attenzione del responsabile del procedimento)

………………………………..………………………………………………………………………………………………;

n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)………………………….………………………………………………………………………………………;

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………………..………………..;

denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)…………………………..;

indirizzo:……………………………………………………………………………………….. ;

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ..………;

nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico diretto…….;

n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)………………………….………………………………………………………………………………………;

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………………..………………..;

denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)…………………………..;

indirizzo:……………………………………………………………………………………….. ;

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ..………;

nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico diretto…….;

n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)………………………….………………………………………………………………………………………;

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………………..………………..;

1.2. Istanza presentata singolarmente (o stazione appaltante o una o più parti interessate)

denominazione dell'istante ………………..…………………………………………………………………………….;

indirizzo:……………………………………………………………………………………….. ;

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad
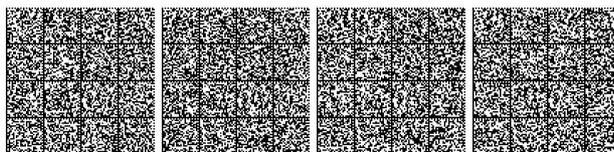
esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ……;

nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico diretto (ogni comunicazione dell'Autorità alla stazione appaltante sarà inviata all'attenzione del responsabile del procedimento) ………………………………………………………………..………………………………………………………;

nominativo del soggetto appartenente alla compagine dell'istante (qualora l'istante non sia la stazione appaltante) a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico diretto…….;

n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)………………………..:………………………………………………………………………………

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………..………………..;

recapito telefonico:……………………………………………………………………………………………….

2. Eventuale/i controinteressato/i (es. stazione appaltante, aggiudicatario provvisorio, secondo classificato, etc.) Si fa presente che l'indicazione del/dei controinteressato/i è uno degli elementi essenziali dell'istanza e pertanto deve essere obbligatoriamente indicato, pena la non ammissibilità dell'istanza.

nominativo del soggetto:……………………………………………………………………………………………..

indirizzo:………

recapito telefonico diretto…………………………………………………………………………………..……

numero di fax:……………………………………………………………………………………………………….

indirizzo di posta elettronica certificata del controinteressato, se conosciuto ……

3. Pendenza di giudizio: l'istante è tenuto a comunicare se sulla procedura di gara in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Si fa presente che l'istanza diviene improcedibile in caso di sopravvenienza di una qualunque pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado

SI □

NO □

3.1 Provvedimenti cautelari: ………………………………………………………………………………………
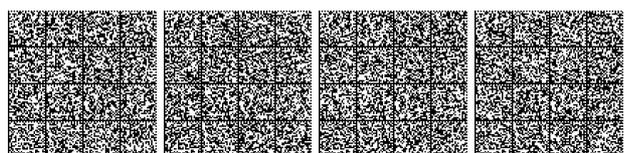
4. Individuazione dell'intervento:

4.1 Tipologia dell'affidamento

Appalto di lavori pubblici □

Appalto di forniture □

Appalto di servizi □

Contratto misto □

Concessione di lavori □

Concessione di servizi □

Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del D.Lgs. n. 163/06 □

Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione □

Project financing □

Lavori in economia □

Concorso di progettazione □

Concorso di idee □

4.2 Procedura di scelta del concorrente:

Procedura aperta □

Procedura ristretta □

Procedura ristretta semplificata □

Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara □

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara □

Accordo quadro □

Dialogo competitivo □

Altro □

4.3 Criterio di aggiudicazione

prezzo più basso □

offerta economicamente più vantaggiosa □

4.4 Oggetto dell'appalto: ………………………………………………………………………………………………

Eventuale suddivisione in lotti:…………….

Data di pubblicazione del bando: …./ ….. / …….

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: …../ …../ ……

Importo a base d'asta: ……………………………………………………………………………………………….

Nome del responsabile del procedimento:

……………………………………..………...

4.5 Fase attuale dell'appalto

Bando di gara □

Procedura di aggiudicazione □

Esecuzione del contratto □

Altro □

4.6 L'appalto è stato aggiudicato in data …/…/……

Indicare nominativo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico aggiudicatario (specificare se si tratta di aggiudicazione provvisoria o definitiva e in quest'ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento)...

4.7 L'appalto si è concluso in data …/…/……

5. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti:

(è necessario fornire una chiara e dettagliata indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione)

6. Eventuale richiesta di audizione: la relativa richiesta può essere formulata ove il soggetto istante ritenga che la documentazione presentata non contenga tutti gli elementi atti a definire la fattispecie. Si fa in ogni caso presente che l'Ufficio del Precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.

SI □

NO □

7. Elenco dei documenti da allegare obbligatoriamente, pena la non procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie:

□ bando di gara;

□ disciplinare di gara;

□ capitolato tecnico;

□ lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

□ eventuale provvedimento di esclusione;

□ corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;

□ in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;

□ memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

8. Elenco dei documenti allegati all'istanza e non rientranti fra la documentazione di cui al precedente punto 7:

□ ……….

□ ……….

9. In caso di istanza presentata dalla S.A. -Dichiarazione di impegno (detta dichiarazione deve contenere l'impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità):

……………………………………………………..……………………………………………….………

………………..…………………………………….………………………………………………...

Il parere dell'Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità ad accesso generalizzato.

Data,………………………… Firma leggibile di colui che sottoscrive l'istanza.

14A01737

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3699
Yen	139,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,396
Corona danese	7,4620
Lira Sterlina	0,81885
Fiorino ungherese	308,75
Litas Lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1471
Nuovo leu romeno	4,4899
Corona svedese	8,8286
Franco svizzero	1,2221
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3200
Kuna croata	7,6565
Rublo russo	48,1519
Lira turca	2,9858
Dollaro australiano	1,5159
Real brasiliano	3,2752
Dollaro canadese	1,5015
Yuan cinese	8,3071
Dollaro di Hong Kong	10,6238
Rupia indonesiana	16144,27
Shekel israeliano	4,8101
Rupia indiana	84,7386
Won sudcoreano	1452,81
Peso messicano	18,1145
Ringgit malese	4,5130
Dollaro neozelandese	1,6381
Peso filippino	60,768
Dollaro di Singapore	1,7239
Baht tailandese	44,161
Rand sudafricano	14,8483

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01787

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3731
Yen	140,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,392
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,82330
Fiorino ungherese	310,18
Litas Lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1538
Nuovo leu romeno	4,4903
Corona svedese	8,9220
Franco svizzero	1,2221
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3430
Kuna croata	7,6628
Rublo russo	48,4030
Lira turca	2,9933
Dollaro australiano	1,5212
Real brasiliano	3,2915
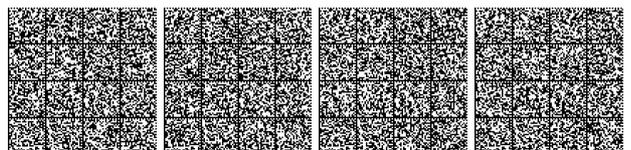
Dollaro canadese	1,5059
Yuan cinese	8,3323
Dollaro di Hong Kong	10,6494
Rupia indonesiana	16263,96
Shekel israeliano	4,8223
Rupia indiana	85,2820
Won sudcoreano	1463,53
Peso messicano	18,1366
Ringgit malese	4,5278
Dollaro neozelandese	1,6522
Peso filippino	61,239
Dollaro di Singapore	1,7315
Baht tailandese	44,557
Rand sudafricano	14,9064

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01788

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3745
Yen	140,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,430
Corona danese	7,4622
Lira Sterlina	0,82510
Fiorino ungherese	313,26
Litas Lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1734
Nuovo leu romeno	4,5008
Corona svedese	8,9382
Franco svizzero	1,2214
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3185
Kuna croata	7,6678
Rublo russo	49,1420
Lira turca	3,0102
Dollaro australiano	1,5217
Real brasiliano	3,3069
Dollaro canadese	1,5051
Yuan cinese	8,3517
Dollaro di Hong Kong	10,6595
Rupia indonesiana	16153,51
Shekel israeliano	4,8210
Rupia indiana	85,5300
Won sudcoreano	1467,01
Peso messicano	18,2472
Ringgit malese	4,5290
Dollaro neozelandese	1,6515
Peso filippino	61,318
Dollaro di Singapore	1,7335
Baht tailandese	44,739
Rand sudafricano	15,0484

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01789

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3706
Yen	139,91
Lev bulgaro	1,9558

Corona ceca	27,382
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,8220
Fiorino ungherese	313,58000
Litas Lituano	3,45
Zloty polacco	4,1801
Nuovo leu romeno	4,5246
Corona svedese	8,9606
Franco svizzero	1,2203
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,36
Kuna croata	7,6693
Rublo russo	49,1162
Lira turca	3,0292
Dollaro australiano	1,5269
Real brasiliano	3,2738
Dollaro canadese	1,5189
Yuan cinese	8,3394
Dollaro di Hong Kong	10,6298
Rupia indonesiana	16178,0800
Shekel israeliano	4,82
Rupia indiana	85,48
Won sudcoreano	1474,49
Peso messicano	18,2701
Ringgit malese	4,5360
Dollaro neozelandese	1,6555
Peso filippino	61,379
Dollaro di Singapore	1,7352
Baht tailandese	44,680
Rand sudafricano	15,1857

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01790

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3707
Yen	140,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,368
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,82183
Fiorino ungherese	311,89
Litas Lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1661
Nuovo leu romeno	4,5222
Corona svedese	8,9953
Franco svizzero	1,2195
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3670
Kuna croata	7,6685
Rublo russo	49,0415
Lira turca	3,0097
Dollaro australiano	1,5283
Real brasiliano	3,2577
Dollaro canadese	1,5304
Yuan cinese	8,3495
Dollaro di Hong Kong	10,6313
Rupia indonesiana	16097,50
Shekel israeliano	4,8062
Rupia indiana	85,1580
Won sudcoreano	1469,53
Peso messicano	18,2348
Ringgit malese	4,5158
Dollaro neozelandese	1,6558
Peso filippino	61,092
Dollaro di Singapore	1,7376
Baht tailandese	44,603
Rand sudafricano	15,1355

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A01791
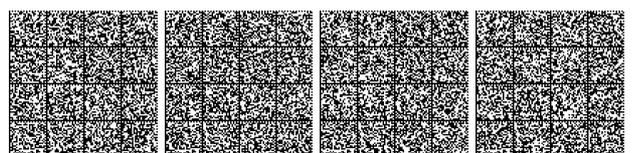
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 febbraio 2014 del Ministero dell'interno, recante: «Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguiti all'abolizione della seconda rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2014).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, che a pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria *conseguenti* all'abolizione della seconda rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria.». E inoltre, a pag. 9, all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 2 le parole: «*ore 14*», si intendono sostituite dalle seguenti: «*ore 14:00*».

14A01887

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-054) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
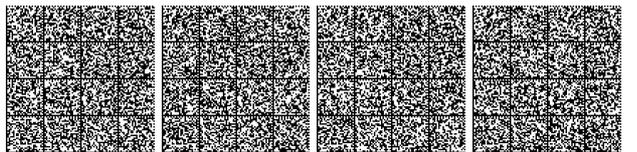
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.